

(N. 1659)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 aprile 1951 (V. Stampato N. 1876)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 APRILE 1951

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali un mutuo fino all'ammontare di 4.000.000.000, con ammortamento in venti anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine di porlo in grado di sistemare il *deficit* verso la Cassa medesima risultante dal conto corrente di cui all'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.

Art. 2.

Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento dell'Istituto nazionale assistenza ai dipendenti Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto,

dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.

A tale scopo l'Istituto dovrà fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui è imputata la spesa nonché la disponibilità che ne assicuri la capienza.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.